

REGOLAMENTO COMUNALEPER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL **FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.L.gs. n. 50 del 18 aprile 2016)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
- 2. Il regolamento ha per oggetto i **criteri** e le **modalità** di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti <u>esclusivamente</u> per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario. Le relative somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara e sono inserite all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999 e ss.mm.ii.
- 3. Alla ripartizione del fondo partecipano il **responsabile unico di procedimento** ed i **dipendenti che svolgono le funzioni tecniche** di cui al <u>precedente comma</u> 2, nonché i loro **collaboratori**, così come <u>identificati con atto formale da parte del competente responsabile</u>.
- 3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
- 4. <u>Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2</u> finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

- 1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del codice.
- 2. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo dell'opera o lavoro , servizi e fornitura a base di gara euro	Quota da destinare al fondo
da 0 a 1.000.000	2,0%
da 1.000.001 a 2.000.000	1,9%
da 2.000.001 a 3.000.000	1,8%
da 3.000.001 a 4.000.000	1,7%
da 4.000.001 alla soglia comunitaria	1,6%
superiore alla soglia comunitaria	1,5%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

- 1. L'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
- 2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
- 3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) di responsabile unico di procedimento;
- d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- f) di collaudatore statico.
- 4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

- 1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
- 2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri, fermo restando che nell'ambito degli appalti di forniture e servizi gli incentivi per funzioni tecniche possono essere assegnati solo quando risulti obbligatorio incaricare un direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile unico del procedimento:

- per le opere di lavori:

PER LAVORI ED OPERE							
N.	ATTIVITA'	Q.ta %	ATTIVITA' SPECIFICA	Q.ta %			
A.	Programmazione della spesa per investimenti	10	Attività di analisi, di studio e di valutazione tecnica ed economica propedeutica alla Pianificazione	8			
			Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	2			
В.	Responsabile unico del procedimento	38	Attività del RUP e dei suoi collaboratori (es. attività di natura tecnica e/o amministrativa)	38			
C.	Valutazione preventiva dei progetti e attività propedeutiche alle procedure di gara ed affidamento	8	Attività di verifica del progetto	5			
			Attività di validazione del progetto	3			
D.	Gestione gare all'interno dell'Ente	14	Segretario della commissione di gara che svolge anche la funzione di commissario	6			
			Altri componenti delle commissione di gara	8			
E.	Direzione dei lavori e collaudo	30	Attività di Direzione Operativa e Ispezioni di cantiere e/o Sicurezza nella fase della esecuzione e controllo sull'esecuzione delle prestazioni	22			
			Collaudo Statico	4			
			Collaudo tecnico- amministrativo/Certificato regolare esecuzione	4			
	TOTALE	100	TOTALE	100			

- per i servizi o le forniture:

PER SERVIZI E FORNITURE								
N.	ATTIVITA'	Q.ta %	ATTIVITA' SPECIFICA	Q.ta %				
A.	Programmazione della spesa e valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti	8				
			Redazione Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture	2				
B.	Responsabile unico del procedimento	40	Attività del RUP e dei suoi collaboratori (es. attività di natura tecnica e/o amministrativa)	40				
C.	Gestione gare all'interno dell'Ente	14	Segretario della commissione di gara che svolge anche la funzione di commissario	6				
			Altri componenti delle commissione di gara	8				
D.	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	36	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) e controllo sull'esecuzione delle prestazioni	30				
			Verifica di conformità	6				
	TOTALE	100	TOTALE	100				

- 2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri declinati nei commi successivi.
- 3. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, etc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 4. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP, del DL e del DEC viene riconosciuta una

quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del **70%**) viene riconosciuta ad responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

5. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta la quota assegnata ai collaboratori.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Unità organizzativa interessata dall'intervento (lavoro, servizio, fornitura), previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti, una volta concluso il relativo procedimento.
- 2. La corresponsione dell'incentivo può avvenire per fasi successive di prestazioni, sulla base della seguente ripartizione ed intendendosi ogni singola fase conclusa con l'approvazione del relativo atto:

 - Ultimazione dell'opera...... 50%;
- 3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 4. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio interessato dall'intervento (lavoro, servizio, fornitura) fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, l'accertamento delle specifiche attività di cui al comma 1 saranno espletate da altro Responsabile apicale, individuato dall'amministrazione.
- 5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione:
- 2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche, cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione dell'incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$Ir = It - ((It/t)*r) + (It/K)*\Delta k))$

Dove:

Ir = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento - Ir sempre >=0);

It = Incentivo totale dovuto;

t = termine contrattuale;

r = ritardo colpevole:

K = costo dell'opera (al netto del ribasso);

 Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

- 5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguanti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 8 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

- 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Comunale vigente.
- 2. Il presente regolamento si applica, invece, alle sole funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.